

RIEPILOGO PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI

PER IL PRODOTTO GLOBALE FABBRICATI (3E19)

"SET INFORMATIVO GLOBALE FABBRICATI ED. 07/2024"

(In *grassetto corsivo* oppure grassetto barrato le parti modificate rispetto al precedente Set Informativo)

GLOSSARIO

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
Voce Carenza	non presente	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Voce Cose	gli oggetti materiali e gli animali gli oggetti materiali (mobili ed im i e gli animali.	
Voce Fabbricato	l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché, le sue pertinenze (quali: tettoie, centrale termica, box, recinzioni anche con cancelli automatici e simili, cantine, soffitte, solai, muri di cinta e di contenimento, attrezzature sportive e per giochi, piscine, piazzali, marciapiedi, viali di accesso ma esclusi: parchi, giardini, alberi, strade private) comunque costruite, purché, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate. Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione e le relative parti accessorie e/o correlate quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi (esclusi gli impianti di allarme di pertinenza delle singole abitazioni e i pannelli solari), impianti di riscaldamento centralizzati ed autonomi e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tende esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento,	l'intero complesso edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché, le sue pertinenze (quali: tettoie, centrale termica, box, recinzioni anche con cancelli automatici e simili, cantine, soffitte, solai, muri di cinta e di contenimento, impianti e attrezzature sportive e per giochi, piscine, piazzali, marciapiedi, viali di accesso ma esclusi: parchi, giardini, alberi, strade private) comunque costruite, purché, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate. Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione e le relative parti accessorie e/o correlate quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi (esclusi gli impianti di allarme di pertinenza delle singole abitazioni e i pannelli solari e/o fotovoltaici), impianti di riscaldamento centralizzati ed autonomi e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tende esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed



	sistemazione ed utilità apportati	ogni lavoro di abbellimento,
	all'immobile ed all'impiantistica relativa.	sistemazione ed utilità apportati
	Sono tollerati e pertanto non vengono	all'immobile ed all'impiantistica relativa.
	considerati aggravamento di rischio:	Sono tollerati e pertanto non vengono
	a) le caratteristiche costruttive di una	considerati aggravamento di rischio:
	sola porzione di fabbricato la cui area	a) le caratteristiche costruttive di una
	coperta non superi 1/10 dell'area	sola porzione di fabbricato la cui area
	coperta di quella del fabbricato stesso;	coperta non superi 1/10 dell'area
	b) i materiali combustibili esistenti nelle	coperta di quella del fabbricato stesso;
	pareti esterne e nella copertura se la	b) i materiali combustibili esistenti nelle
	superficie da essi occupata non eccede	pareti esterne e nella copertura se la
	1/10 rispettivamente della superficie	superficie da essi occupata non eccede
	totale delle pareti esterne e della	1/10 rispettivamente della superficie
	struttura non portante del tetto. Tale	totale delle pareti esterne e della
	tolleranza è elevata ad 1/3 allorché,	struttura non portante del tetto. Tale
	trattasi di materia plastica non espansa	tolleranza è elevata ad 1/3 allorché,
	né alveolare;	trattasi di materia plastica non espansa
	c) i materiali combustibili impiegati per	né alveolare;
	impermeabilizzazioni o rivestimento.	c) i materiali combustibili impiegati per
		impermeabilizzazioni o rivestimento.
Voce Lastre	lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in	lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in
	genere, vetro antisfondamento e	genere, <i>vetro fotovoltaico</i> , vetro
	specchi, lastre in materia plastica rigida,	antisfondamento e specchi, lastre in
	pertinenti agli ingressi, scale ed altri	materia plastica rigida, pertinenti agli
	vani di uso comune del fabbricato,	ingressi, scale ed altri vani di uso comune
	esclusi i lucernari e le vetrine	del fabbricato, esclusi i lucernari escluse
	commerciali e artigianali.	le vetrine commerciali e artigianali.
Voce Pannelli solari e/o	impianto costituito da pannelli solari per	impianto costituito da pannelli solari per
fotovoltaici	la produzione di acqua calda e/o energia	la produzione di acqua calda e/o energia
	elettrica; pannelli a cellule fotovoltaiche	elettrica; pannelli a cellule fotovoltaiche
	per la produzione di energia elettrica,	per la produzione di energia elettrica,
	compresi gli inverter, contatori e relativi	compresi gli inverter, <i>le batterie di</i>
	cavi di collegamento al servizio di	accumulo, i contatori e relativi cavi di
	impianti facenti parte del fabbricato	collegamento al servizio di impianti
	assicurato.	facenti parte del fabbricato assicurato.

PREMESSA

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
Premessa	si possono acquistare le seguenti garanzie:	si possono acquistare le seguenti garanzie:



- · Fenomeno Elettrico;
- Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio;
- Spese demolizione e sgomberoin aumento;
- · Rottura lastre-in aumento;
- Pannelli Solari e/o fotovoltaici;
- · Contenuto delle abitazioni;
- Differenziale Storico Artistico;
- · Estensioni Varie;
- · Terremoto;
- Inondazioni, Alluvioni;
- RC Conduzioni Locali;
- · Danni da acqua;
- · Eccessivo consumo di acqua;
- Ricerca e Riparazione guasti;
- Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato;
- R.C. Amministratore di Condominio:
- · Tutela Legale.

- · Fenomeno Elettrico;
- Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio;
- Spese demolizione e sgomberoin aumento;
- Rottura lastre-in aumento;
- Pannelli Solari e/o fotovoltaici;
- · Contenuto delle abitazioni;
- Differenziale Storico Artistico;
- Estensioni Varie;
- Terremoto;
- Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici
- · Inondazioni, Alluvioni;
- RC Conduzioni Locali;
- Danni da acqua;
- Eccessivo consumo di acqua;
- Ricerca e Riparazione guasti;
- Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato;
- R.C. Amministratore di Condominio;
- · Tutela Legale.

Non presente

Avviso Eventi atmosferici e catastrofali - Prometeo

AXA Assicurazioni è in grado di avvisare il Contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofali, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto. Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo in cui è ubicato il bene indicato in polizza, dichiarato nel certificato di polizza e afferente alle garanzie prestate. Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità. I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica. L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti



tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica). L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al Contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili. In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché: non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata; non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione. Per maggior chiarezza, l'assenza di avviso e il mancato ricovero del bene, nonché, il sostenimento di spese per l'avviso, il ricovero o le misure di protezione particolari eventualmente adottate: non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice; non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura; non costituiscono inadempienza contrattuale; non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri. L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza. Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
Proroga dell'assicurazione	Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e	Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e
e periodo di assicurazione	periodo di assicurazione	periodo di assicurazione
	La durata del contratto di assicurazione è	La durata del contratto di assicurazione è
	indicata nel documento denominato	indicata nel documento denominato
	polizza che è parte integrante del polizza che è parte integrante del	
	contratto medesimo. Per i casi nei quali	contratto medesimo. Per i casi nei quali
	la legge o il contratto di assicurazione si	la legge o il contratto di assicurazione si
	riferiscono al "periodo di assicurazione",	riferiscono al "periodo di assicurazione",



questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.

In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA.

In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA. In deroga all'Art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita ad AXA almeno 30 giorni prima della scadenza. Se la durata del contratto è inferiore all'anno, il contratto non si rinnova tacitamente e cessa la sua efficacia alla data di scadenza indicata in polizza.

questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, un anno più rateo e si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata o PEC deve essere inviata ad AXA.

In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA. In deroga all'Art.1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita ad AXA almeno 30 giorni prima della scadenza. Se la durata del contratto è inferiore all'anno, il contratto non si rinnova tacitamente e cessa la sua efficacia alla data di scadenza indicata in polizza-

Deroga alla proporzionale

Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto degli Art. 7.7 e 7.12 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto degli Art. 7.7 e 7.12 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

...



		(N.B. la deroga sulla somma assicurata passa dal 10% al 15%)
Facoltà di modifica del premio a scadenza	Non presente	Art. 1.22 Facoltà di modifica del premio a scadenza Variazione del premio Se il Contratto è tacitamente rinnovabile, AXA, ferma l'indicizzazione comunque applicabile, ha facoltà di aumentare il premio ("Nuovo Premio") in occasione di ciascuna scadenza anniversaria e il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto, qualora non accetti detto aumento, ancorché non abbia inviato disdetta, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate. La decisione di aumentare il premio dovrà essere comunicata da AXA al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza anniversaria del Contratto e, contestualmente, il Nuovo Premio sarà messo a disposizione del Contraente presso l'intermediario assicurativo che ha in gestione il Contratto stesso. Il pagamento del Nuovo Premio comporterà la sua accettazione da parte del Contraente e la prosecuzione del Contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato. Recesso Il mancato pagamento del Nuovo Premio entro i trenta giorni successivi alla scadenza anniversaria ("Termine per Nuovo Premio") varrà quale esercizio della facoltà di recesso dal Contratto. Quest'ultimo cesserà quindi ogni effetto a far data dalla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità. L'eventuale pagamento del premio precedente al Nuovo Premio verrà rifiutato, come adempimento parziale, e restituito, essendo inefficace ai fini della prosecuzione del Contratto, il quale si intenderà definitivamente risolto alla scadenza anniversaria. Pagamento del premio con addebito automatico Qualora il Contraente abbia optato per
		il pagamento in rate mensili con addebiti automatici (ad esempio attraverso carta di credito o addebito su conto corrente), il recesso dovrà essere esercitato dal Contraente tramite revoca dell'autorizzazione all'addebito



automatico entro la scadenza anniversaria del contratto anche ricorrendo all'Agenzia. L'assenza di revoca comporta l'accettazione del Nuovo Premio da parte del Contraente e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato. Esercitata la revoca, il Contratto cesserà ogni effetto alla scadenza anniversaria, senza
ulteriore formalità.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO, RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.T. – R.C.O.)

Γ	T	
DEFINIZIONE OGGETTO DI	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
MODIFICA		
Garanzia Base Incendio	Art. 2.1 Garanzia base Incendio	Art. 2.1 Garanzia base Incendio
	Le seguenti spese conseguenziali si	Le seguenti spese conseguenziali si
	intendono valide per tutte le garanzie	intendono valide per tutte le garanzie
	acquistate in Polizza.	acquistate in Polizza.
	AXA, se conseguenti agli eventi coperti,	AXA, se conseguenti agli eventi coperti,
	rimborsa:	rimborsa:
	Tilliborsa.	Tillibursa.
	13. le spese necessarie per demolire,	13. le spese necessarie per demolire,
	sgomberare, trattare e trasportare alla	sgomberare, <i>smaltire</i> , trattare e
	discarica idonea più vicina i residui del	trasportare alla discarica idonea più
	sinistro indennizzabile a termini di	vicina i residui del sinistro indennizzabile
	polizza, non operante per le partite	a termini di polizza, non operante per le
	Pannelli Solari e Contenuto.	partite Pannelli Solari e Contenuto.
Responsabilità civile verso	2.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi -	2.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi -
terzi	R.C.T.	R.C.T.

10.2.		
10.2.		Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende
10.2.	 Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:
10.2.		Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:	anche i rischi che possono derivare da:
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato,	anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato,
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi	anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto	 anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici,	anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici,
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e	anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi,	anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi,
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché in buono stato di conservazione e	anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché in buono stato di conservazione e
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi,	anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché in buono stato di conservazione e manutenzione;
	Inoltre, l'assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché in buono stato di conservazione e	anche i rischi che possono derivare da: 6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché in buono stato di conservazione e



DEFINIZIONE	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023	Set Informativo Ed. 07/2023
OGGETTO DI	3et illiorinativo Eu. 02/2023	Eventi Atmosferici	Eventi Atmosferici
MODIFICA		scelta Base	scelta Estesa
WOODITICA		Scena Base	Secreta Estesa
Eventi atmosferici	Art. 2.3 Eventi Atmosferici Art. 2.3.1 Fenomeni Atmosferici	Art. 2.3 Eventi atmosferici scelta Base 2.3.1 Fenomeni atmosferici scelta Base	Art. 2.4 Eventi atmosferici scelta Estesa 2.4.1 Fenomeni atmosferici scelta Estesa
	() quando la violenza che caratterizza detti fenomeni	() a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una	() a condizione che gli eventi siano caratterizzati
	sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.	violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile	da una violenza tale che ne sia rimasta traccia
		su una pluralità di cose,	riscontrabile su una
		assicurate o non, poste in	pluralità di cose, assicurate
		zona.	o non, poste in zona.
			NB In aggiunta, rispetto a quanto previsto dalla garanzia Fenomeni
			atmosferici scelta Base, sono inclusi i danni subiti da:
			• le pertinenze del
			Fabbricato principale aperte
			su uno o più lati; • vie di accesso;
			• vie di accesso, • piazzali;
			• piscine;
			• tettoie e porticati la cui
			struttura posi su pilastri
			portanti costruiti su
			fondamenta o
			sottobasamenti,
			stabilmente fissati ai muri
			del Fabbricato tramite
			sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati
			non coperti in materiali
			leggeri (es. lastre o rotoli in
			policarbonato, lamiera in alluminio, plastica,
			vetroresina, vetro non
			stratificato, fibrocemento,
			bambù, legno, vimini e
			simili) o porticati formati
			dal prolungamento della
			soletta o della copertura del
			Fabbricato stesso.
	Art. 2.3.2 Sovraccarico neve	2.3.2 Sovraccarico neve	2.4.2 Sovraccarico neve
	AXA indennizza i danni	AXA indennizza i danni	AXA indennizza i danni
	materiali e diretti alle cose	materiali e diretti alle cose	materiali e diretti alle cose
	aterian e an etti ane cose	aterian e an etti ane cose	accitati e all'etti alle cose



	assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso o della spinta della neve	assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto o spinta della neve	assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto o spinta della neve
	Art. 2.3.4 valanghe, slavine, maree e mareggiate	Garanzia non prevista	2.4.1 Fenomeni atmosferici scelta Estesa AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da eventi atmosferici quali: • valanghe e slavine; • maree e mareggiate;
Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie	Art 2.12 Estensioni varie – punto 4 L'Assicurazione è inoltre operante per: 4. i danni subiti da tende esterne, pergole, gazebo e tettoie () quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.	Garanzia non prevista per Eventi Atmosferici scelta Base	Art. 2.5 Eventi atmosferici – estensione tende e tettoie relativamente alla garanzia Fenomeni Atmosferici scelta Estesa, AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti da tende esterne (comprese tende frangisole), pergole, gazebo e tettoie a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurati o non, poste in zona.

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023
Acqua Piovana	Art. 2.4 Acqua Piovana AXA indennizza i danni materiali di bagnamento e di allagamento direttamente causati all'interno del Fabbricato assicurato da acqua piovana a seguito di: 1. occlusione, traboccamento di gronde, pluviali o condotti di scarico;	Art. 2.6 Acqua Piovana AXA indennizza i danni materiali di bagnamento e/o di allagamento direttamente causati all'interno del Fabbricato assicurato da acqua piovana a seguito di: 1. occlusione, traboccamento di gronde, pluviali o condotti di scarico;



	rigurgito delle acque di scarico e delle fogne; formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.	rigurgito delle acque di scarico e delle fogne; formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.
Acqua Piovana – Estensione infiltrazione dal tetto e/o terrazze	Art 2.12 Estensioni varie – punto 2 L'Assicurazione è inoltre operante per: 2. i danni causati da infiltrazioni dal tetto e/o terrazze;	Art. 2.7 Acqua Piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze AXA indennizza i danni materiali e diretti causati da infiltrazioni dal tetto e/o dalle terrazze.
Furto di ringhiere, scossaline, grondaie, pluviali	Art. 2.12 Estensioni Varie – punto 3 L'assicurazione inoltre operante per: 3. il furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati al fabbricato di proprietà e di uso comune;	Art. 2.9 Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio N.B. La garanzia ricomprende il furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali in quanto eliminata l'esclusione nell'art. 2.21 Ulteriori esclusioni specifiche – Atti Vandalici di terrorismo e sabotaggio
Spese di demolizione e sgombero in aumento	Art. 2.7 Spese demolizione e sgombero – in aumento AXA rimborsa, ad integrazione di quanto previsto al punto 13 dell'Art. 2.1 - "Garanzia base Incendio", le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo	Art. 2.10 Spese demolizione e sgombero – in aumento AXA rimborsa, ad integrazione di quanto previsto al punto 13 dell'Art. 2.1 - "Garanzia base Incendio", le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo
Rottura accidentale lucernari	Art. 2.12 Estensioni Varie – punto 1 L'assicurazione inoltre operante per: 1. i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;	Art. 2.11 Rottura lastre – in aumento Per le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del Fabbricato, AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi in aumento a quanto previsto punto 11. dell'Art. 2.1 - "Garanzia Base Incendio". Inoltre AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed



		installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.
Pannelli solari e/o fotovoltaici	Art. 2.9 Pannelli Solari AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato - i quali devono essere installati a norma di legge ed opportunamente fissati al fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente - da:	Art. 2.12 Pannelli Solari e/o fotovoltaici AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato – i quali devono essere installati a norma di legge ed opportunamente fissati al fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente – da:
	1. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona; 2. sovraccarico neve, anche senza crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve; 3. incendio, fulmine, esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o scoppio, sono compresi anche i danni causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti del Fabbricato a seguito dell'azione del fulmine ed i guasti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti; 5. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;	



	6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere; 7. fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari e/o fotovoltaici.	6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere; 7. fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari e/o fotovoltaici;
	AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui dei pannelli solari e/o fotovoltaici in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.	8. atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa. I pannelli solari e/o fotovoltaici devono essere installati a norma di legge e possono essere collocati a terra (opportunamente fissati al suolo), su tetti o terrazze o su muri posti in sostituzione di vetrate. AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui dei pannelli solari e/o fotovoltaici in caso di danno indennizzabile a termini di polizza. (NB ricomprese tra le spese conseguenziali nella garanzia base Incendio al punto 13)
	I pannelli solari e/o fotovoltaici di pertinenza del Fabbricato possono essere collocati in ambiente esterno a terra opportunamente fissati al suolo, su tetti o terrazze, su muri posti in sostituzione di vetrate.	I pannelli solari e/o fotovoltaici devono essere installati a norma di legge e possono essere collocati a terra (opportunamente fissati al suolo), su tetti o terrazze o su muri posti in sostituzione di vetrate.
Contenuto delle abitazioni	Art. 2.10 Contenuto delle abitazioni AXA indennizza i danni materiali e diretti al contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale causati da:	Art. 2.13 Contenuto delle abitazioni AXA indennizza i danni materiali e diretti al contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale causati da:
	1. incendio, fulmine, esplosione - anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi - o scoppio; sono compresi anche i danni causati dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti del Fabbricato a seguito dell'azione del fulmine ed i guasti	1. incendio, fulmine, esplosione - anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi - o scoppio; sono compresi anche i danni causati dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti del Fabbricato a seguito dell'azione del fulmine ed i guasti



causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

- 2. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
- 3. sovraccarico neve: a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
- 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- 5. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica;
- 6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- 7. atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio.

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.

causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

- 2. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti cose in zona;
- 3. sovraccarico neve: a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
- 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- 5. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica;
- 6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- 7. atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.

(NB ricomprese tra le spese conseguenziali nella garanzia base Incendio al punto 13)

Estensioni Varie

Art. 2.12 Estensioni Varie L'assicurazione è inoltre operante per:

- 1. i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;
- 2. i danni causati da infiltrazioni dal tetto e/o terrazze;
- 3. il furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati

Garanzia eliminata (coperture ricomprese in altre garanzie)



Terremoto Pannelli solari e/o	al Fabbricato di proprietà e di uso comune; 4. i danni subiti da tende esterne, pergole, gazebo e tettoie per effetto di fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.	Art. 2.16 Terremoto Pannelli solari
fotovoltaici		e/o fotovoltaici AXA indennizza i danni materiali e diretti ai Pannelli solari e/o fotovoltaici a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per Pannelli solari e/o fotovoltaici siti nella zona rossa: se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo dei pannelli solari e/o fotovoltaici senza applicare il degrado d'uso.
Esclusioni Garanzia Base Incendio	Art. 2.16 Esclusioni Garanzia Base Incendio Per la garanzia di cui all'Art. 2.1 – "Garanzia Base Incendio", sono esclusi i danni: 5. causati da terremoti salvo quanto previsto all'Art. 2.13 - "Terremoto" se operante, maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate salvo quanto previsto al punto 4 dell'Art. 2.3 - "Eventi atmosferici" se operante, inondazioni, alluvioni salvo quanto previsto all'Art. 2.14 - "Inondazioni, Alluvioni" se operante;	Art. 2.19 Esclusioni Garanzia Base Incendio Per la garanzia di cui all'Art. 2.1 – "Garanzia Base Incendio", sono esclusi i danni: 5. causati da terremoti salvo quanto previsto all'Art. 2.15 - "Terremoto" e Art. 2.16 "Terremoto Pannelli Solari e/o fotovoltaici" se acquistate, maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate salvo quanto previsto al punto 4 dell'Art. 2.4 - "Eventi atmosferici scelta estesa" se operante, inondazioni, alluvioni salvo quanto previsto all'Art. 2.17 - "Inondazioni, Alluvioni" se operante;
	9. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o	9. subiti da <i>lucernari</i> e lastre relative a vetrine di attività commerciali,



di servizi del fabbricato assicurato nel caso di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;

...

12. le perdite di valore di mercato e danni indiretti in genere, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto indicato al punto 12. dell'Art. 2.1 – "Garanzia Base Incendio";

artigianali o di servizi del fabbricato assicurato nel caso di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;

•••

12. conseguenziali, indiretti in genere, perdite di valore di mercato e danni mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto indicato al punto 12. dell'Art. 2.1 – "Garanzia Base Incendio";

			,
DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023 Eventi Atmosferici scelta Base	Set Informativo Ed. 07/2023 Eventi Atmosferici scelta Estesa
Ulteriori esclusioni	Art. 2.18 Ulteriori esclusioni	Art. 2.21 Ulteriori	Art. 2.21 Ulteriori
specifiche	specifiche	esclusioni specifiche	esclusioni specifiche
'	Fermo restando quanto	Fermo restando quanto	Fermo restando quanto
	stabilito all'Art. 2.16 -	stabilito all'Art. 2.19 -	stabilito all'Art. 2.19 -
	"Esclusioni garanzia base	"Esclusioni garanzia base	"Esclusioni garanzia base
	Incendio" ed all'Art 2.17	Incendio" ed all'Art 2.20	Incendio" ed all'Art
	"Esclusioni garanzia base	"Esclusioni garanzia base	2.20 "Esclusioni garanzia
	Responsabilità Civile (R.C.T.	Responsabilità Civile	base Responsabilità
	- R.C.O.)", valgono altresì,	(R.C.T R.C.O.)", valgono	Civile (R.C.T R.C.O.)",
	per ciascuna garanzia le	altresì, per ciascuna	valgono altresì, per
	seguenti esclusioni:	garanzia le seguenti	ciascuna garanzia le
	Eventi atmosferici	esclusioni:	seguenti esclusioni:
	Per la garanzia di cui all'Art.	Fenomeni atmosferici	Fenomeni atmosferici
	2.3, e relativamente al	scelta Base	scelta Estesa
	punto 1. fenomeni	Per la garanzia di cui	Per la garanzia di cui
	atmosferici, sono esclusi i	all'Art. 2.3.1, sono esclusi i	all'Art. 2.4.1, sono
	danni causati da:	danni causati da:	esclusi i danni causati
	1. fuoriuscita dalle usuali	1. fuoriuscita dalle usuali	da:
	sponde di corsi o specchi	sponde di corsi o specchi	1. fuoriuscita dalle usuali
	d'acqua naturali o artificiali;	d'acqua naturali o	sponde di corsi o specchi
	2. mareggiate e	artificiali, <i>alluvioni,</i>	d'acqua naturali o
	penetrazione di acqua	inondazioni, lagheggiata,	artificiali, <i>alluvioni,</i>
	marina;	maree, mareggiate,	inondazioni,
	3. formazione di ruscelli,	penetrazione di acqua	lagheggiata,
	allagamento, accumulo	marina cedimento,	penetrazione di acqua
	esterno d'acqua, rottura o	franamento o <i>spinta del</i>	marina cedimento,
	rigurgito dei sistemi	terreno, ancorché	franamento o <i>spinta del</i>
	di scarico;	verificatisi a seguito dei	terreno, ancorché
	4. gelo, neve;	fenomeni atmosferici di	verificatisi a seguito dei
	5. cedimento o franamento	cui alla presente garanzia;	fenomeni atmosferici di
	del terreno, ancorché	()	cui alla presente
	verificatisi a seguito dei	8. valanghe e slavine;	garanzia;
		e i danni subiti da:	()



fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia; subiti da:

6. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;

7. tende esterne, pergole, gazebo, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante; 8. piscine esclusivamente per i danni da grandine; 9. enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione; 10. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 11. Pannelli solari, salvo quanto previsto dall'Art. 2.9 - "Pannelli solari", se operante;

12. subiti da lastre relative a

commerciali, artigianali o di

vetrine di attività

assicurato.

servizi del Fabbricato

9. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne, nonché pannelli fonoassorbenti salvo se adesi ai muri del Fabbricato;

e porticati; 11. cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e

10. tende esterne, tettoie

destinazione;

12. pertinenze delFabbricato principaleaperte su uno o più lati;13. costruzioni e manufatti

che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica quali a titolo esemplificativo

serre, casette da giardino, box e garage;

14. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture

pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture;

15. alberi, cespugli,coltivazioni floreali edagricole in genere;16. Pannelli solari e/o

fotovoltaici, salvo quanto previsto dall'Art. 2.12 -"Pannelli solari e/o

fotovoltaici", se acquistata;

17. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato

assicurato; 18. vie di accesso, piazzali e piscine;

19. teli delle zanzariere;20. pensiline.

e i danni subiti da:
8. insegne, antenne, cavi
aerei e consimili
installazioni esterne,
nonché pannelli
fonoassorbenti salvo se
adesi ai muri del
Fabbricato;

9. tende esterne; 10. tettoie e porticati ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso, fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante; 11. costruzioni e

manufatti che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica quali a titolo esemplificativo serre, casette da giardino, box e garage; 12. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture; 13. piscine esclusivamente per i danni da grandine; 14. teli delle zanzariere; 15. pensiline;



16. cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione; 17. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 18. pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo quanto previsto dall'Art. 2.12 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici", se acquistata; 19. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato. Per la garanzia di cui all'Art. 2.4.1 – "Eventi atmosferici scelta Estesa", relativamente a maree e mareggiate, per i soli Fabbricati ubicati nei comuni della Laguna Veneta, e soggetti al cosiddetto fenomeno "acqua alta", resta convenuto che non saranno indennizzabili i danni subiti dalle parti di Fabbricato che si trovano sotto i 140 cm dallo zero mareografico di Punta della Salute, che rappresenta il piano convenzionale di riferimento rispetto al quale si misura l'altezza delle maree. Nulla sarà dovuto per il ripristino delle parti di Fabbricato sotto la suddetta soglia di franchigia.



DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023
Ulteriori esclusioni specifiche	Acqua Piovana Per la garanzia di cui all'Art. 2.4, sono esclusi i danni: 1. causati da rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi, salvo quanto previsto all'art 2.3 - "Eventi atmosferici"; 2. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno; 3. causati da infiltrazioni, salvo quanto previsto al punto 2. dell'Art. 2.12 - "Estensioni varie" se operante; 4. derivanti dall'innalzamento del livello della falda; 5. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;	Acqua Piovana Per la garanzia di cui all'Art. 2.6, sono esclusi i danni: 1. causati da rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi, salvo quanto previsto all'Art. 2.3.1 - "Eventi atmosferici scelta Base" e all'Art. 2.4.1 - "Eventi atmosferici scelta Base" e all'Art. 2.4.1 - "Eventi atmosferici scelta Estesa"; 2. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno; 3. causati da infiltrazioni, salvo quanto previsto dall'Art. 2.7 - "Acqua Piovana - estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze", se acquistata; 4. derivanti dall'innalzamento del livello della falda; 5. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di lagheggiata, di alluvioni, inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento, franamento o spinta del terreno; 6. umidità, stillicidio, trasudamento. Acqua piovana - estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze Per la garanzia di cui all'Art. 2.7, sono esclusi i danni: 1. usura; 2. rotture, brecce o lesioni provocate al manto esterno del tetto e/o terrazzo, alle pareti esterne o ai serramenti, dovuti ad Eventi atmosferici disciplinati dall'Art. 2.3.1 - "Eventi atmosferici scelta Base" e all'Art. 2.4.1 - "Eventi atmosferici dicqua attraverso penetrazione di acqua attraverso
		lagheggiata, di alluvioni, inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento, franamento o spinta del terreno; 6. umidità, stillicidio, trasudamento. Acqua piovana – estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze Per la garanzia di cui all'Art. 2.7, sono esclusi i danni: 1. usura; 2. rotture, brecce o lesioni provocate al manto esterno del tetto e/o terrazzo, alle pareti esterne o ai serramenti, dovuti ad Eventi atmosferici disciplinati dall'Art. 2.3.1 - "Eventi atmosferici scelta Base" e all'Art. 2.4.1 – "Eventi atmosferici scelta Estesa";



DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2023
Forma dell'assicurazione	Art. 2.19 Forma dell'assicurazione	Art. 2.22 Forma dell'assicurazione
Forma dell'assicurazione	Art. 2.19 Forma dell'assicurazione	Art. 2.22 Forma dell'assicurazione
	Forma a Primo rischio Assoluto	Forma a Primo rischio Assoluto
	Forma di assicurazione per la quale	Forma di assicurazione per la quale
	AXA risponde dei danni sino alla	AXA risponde dei danni sino alla
	concorrenza di un determinato	concorrenza di un determinato
	capitale senza applicazione della	capitale senza applicazione della
	regola proporzionale prevista	regola proporzionale prevista
	dall'Art. 1907 C.C.	dall'Art. 1907 C.C.
	La copertura per i danni subiti dal	La copertura per i danni subiti dal
	Fabbricato e dai Pannelli solari è	Fabbricato e dai Pannelli solari e/o
	prestata nella forma a valore intero	fotovoltaici è prestata nella forma a
	ad eccezione delle seguenti	valore intero ad eccezione delle
	garanzie/spese che sono prestate	seguenti garanzie/spese che sono
	nella forma a Primo Rischio	prestate nella forma a Primo Rischio
	Assoluto:	Assoluto:
	Guasti a fissi e infissi	Guasti a fissi e infissi
	Spese di demolizione e sgombero	Spese di demolizione e sgombero
	Onorari dei periti	Onorari dei periti
	Onorari di riprogettazione del	Onorari di riprogettazione del
	Fabbricato	Fabbricato
	Costi di urbanizzazione	Costi di urbanizzazione
	Costi per il rimpiazzo del	Costi per il rimpiazzo del
	combustibile	combustibile
	Spese per ricerca e riparazione in	Spese per ricerca e riparazione in
	caso di dispersione gas	caso di dispersione gas
	Acqua Piovana	Acqua Piovana
		• Acqua Piovana – estensione
		infiltrazioni dal tetto e/o dalle
		terrazze
	Fenomeno elettrico	Fenomeno elettrico
	Spese di demolizione e sgombero	Spese di demolizione e sgombero
	in Aumento	in Aumento
	Differenziale Storico Artistico	Differenziale Storico Artistico
	Estensioni Varie	• Estensioni Varie
Carenza	Non presente	Art. 2.25 Effetto delle garanzie di cui
		all'Art. 2.3 - "Eventi atmosferici
		scelta Base", Art. 2.4 - "Eventi
		atmosferica scelta Estesa", Art. 2.5 -
		"Eventi atmosferici - estensione
		tende e tettoie", Art. 2.6 - "Acqua
		Piovana", Art. 2.7 - "Acqua Piovana
		- estensione infiltrazione dal tetto
		e/o dalle terrazze", Art. 2.12 -
		"Pannelli solari e/o fotovoltaici"
		(solo per Eventi atmosferici e
		Sovraccarico neve), Art. 2.13
		- "Contenuto delle abitazioni" (solo
		per Eventi atmosferici e
		Sovraccarico neve), Art. 2.15 -
		"Terremoto", Art. 2.16 - "Terremoto
		TETTETHOLO , ATL. 2.10 - TETTETHOLO



	Pannelli solari e/o fotovoltaici", Art. 2.17 - Inondazioni, Alluvioni"

SEZIONE DANNI DA ACQUA - (OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 02/2023	Set Informativo Ed. 07/2024
Franchigia Danni da	3.6.1. Fabbricato di recente costruzione –	3.6.1. Fabbricato di recente costruzione –
Acqua	Franchigia danni da acqua	Franchigia danni da acqua
	In caso di errata dichiarazione, riferita all'anno di costruzione del Fabbricato, a tutti sinistri che avrebbero goduto dell'agevolazione, in virtù della suddetta errata dichiarazione, sarà applicata una franchigia di 300 euro.	In caso di errata dichiarazione, riferita all'anno di costruzione del Fabbricato, a tutti sinistri che avrebbero goduto dell'agevolazione, in virtù della suddetta errata dichiarazione, sarà applicata una franchigia di 500 euro .